



# CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

## Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 28

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELL'ANNO 2018

#### IL SINDACO

**Considerato** che durante il periodo estivo si verificano incendi in aree incolte e/o abbandonate che vengono favoriti dalle alte temperature o sono dovuti a cause incidentali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di scuole, strade pubbliche, reti ferroviarie, reti di distribuzione di servizi primari etc., terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che costituiscono potenziale strumento di innesco e di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

#### Visti:

- Il R.D. n. 3267 del 1923;
- Il D.Lgs. n. 112 del 1992;
- La L. n. 225 del 1992;
- La L. n. 353 del 2000;
- La L. n. 100 del 2012;
- Il D.Lgs. n. 1 del 2018;
- La L.R. n. 18 del 2000;
- La L.R. n. 7 del 2014;
- La L.R. n. 38 del 2016;
- L'art. 59 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 e ss.mm. e ii.;
- La L. n. 116 del 2014;
- Il D.Lgs. n. 152 del 2006;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 2018;
- Il D.Lgs. n. 267 del 2000;

**Richiamato** integralmente il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 266 del 30.04.2018;

**Considerato** che gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Considerato**, altresì, che l'art. 54 del D.Lgs. n. 54 del 2000 attribuisce ai sindaci maggiori poteri di ordinanza di materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**Vista** la Legge n. 150 del 2000 e la Legge n. 265 del 1999 che prevedono l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo dovute a calamità naturali.

## ORDINA

1. A tutti i proprietari terrieri, conduttori e possessori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, prati, pascoli ed are incolte sul territorio comunale, in relazione allo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi di bosco/vegetazione, **dal 15 giugno 2018 al 15 settembre 2018**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre, di:
  - **Provvedere entro 15 giorni**, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendi;
  - Di realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a metri 5,00, se confinanti con strade e sentieri, e di metri 10,00 se adiacenti a immobili pubblici o privati, reti ferroviarie e reti di distribuzione di beni primari;
2. Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio di bosco/vegetazione, ha l'obbligo di:
  - Darne immediato avviso al Comando Stazione Forestale di Gallipoli (LE) – tel. 0833/266292;
  - Darne immediato avviso tramite il numero 115 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco se l'incendio minaccia abitazioni;
3. Il mancato adempimento a quanto sopra, oltre a costituire illecito civile, con conseguente risarcimento dei danni cagionati da incendi, verrà perseguito penalmente ai sensi degli art. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

## SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 266 del 30.04.2018, dalla presente integralmente richiamato nonché nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e/o omissioni e attività determinanti anche solo potenzialmente all'innesco di incendi, nel periodo suindicato, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 266 del 30.04.2018 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 266 del 30.04.2018 sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353 del 2000.

## DISPONE

1. Che la presente ordinanza ed il Decreto del presidente della Regione Puglia n. 266 del 30.04.2018 siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio del Comune di Racale;
2. Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza a mezzo manifesti affissi su tutto il territorio comunale;
3. Che la presente ordinanza sia notificata al Prefetto di Lecce, alle Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Racale, Comando Stazione Forestale di Gallipoli) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

Dalla Residenza Comunale, 21.05.2018



**IL SINDACO**  
**Dott. Donato METALLO**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2018, n. 266

**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali.

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2018 la pericolosità degli incendi boschivi.

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L.

353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

## DECRETA

### Art. 1)

#### Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

### Art. 2)

#### Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

### Art. 3)

#### Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

### Art. 4)

#### Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2018, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

#### **Art. 5)**

##### **Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

#### **Art. 6)**

##### **Vigilanza**

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### **Art. 7)**

##### **Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### **Art. 8)**

##### **Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

#### **Art. 9)**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

#### **Art. 10)**

##### **Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

**Bari, lì 30 APR. 2018**

**EMILIANO**

Alla Regione Puglia- Servizio Foreste- Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_  
Al Settore Ambiente della Provincia di \_\_\_\_\_  
Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di \_\_\_\_\_

Eventuali:  
per aree SIC/ZPS: Regione Puglia -Ufficio Parchi - Servizio Assetto del Territorio  
per aree ricadenti in Parchi Nazionali o Regionali: rispettivi Enti Parco

DPGR N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
**COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ in qualità  
di \_\_\_\_\_ (proprietario, affittuario, rappresentante legale) nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,

**COMUNICA** che il giorno \_\_\_\_\_ inizieranno gli interventi obbligatori per la  
prevenzione degli incendi boschivi, con le seguenti modalità:

- Sfalcio \_\_\_\_\_
- Diserbo \_\_\_\_\_
- Interventi meccanici \_\_\_\_\_
- Potatura / spalcatura \_\_\_\_\_

**DICHIARA** che gli interventi in oggetto riguardano la formazione boschiva, governata a  
\_\_\_\_\_ con specie prevalente \_\_\_\_\_ estesa ettari  
\_\_\_\_\_ localizzata nell'agro di \_\_\_\_\_  
località \_\_\_\_\_ Fg \_\_\_\_\_ P.lla/e \_\_\_\_\_, ed interesseranno una superficie di  
intervento di mq \_\_\_\_\_

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) NO SI

*La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; il  
firmatario è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.*

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

*Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da  
parte degli Enti in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di  
controllo.*

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Si allega:  
Fotocopia del documento di identità n \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_.